

## Elenco delle principali novità del Decreto Fiscale

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17/6/2025 è stato pubblicato il Decreto Legge n.84 del 17/6/2025, in vigore dal 18/6/2025, di cui si segnalano di seguito le disposizioni più importanti in ambito fiscale:

- per quanto riguarda il **rimborso analitico delle spese di trasferta** (per vitto, alloggio, taxi o noleggio con conducente) **dei lavoratori** (dipendenti, amministratori, collaboratori coordinati e continuativi) da parte del datore di lavoro viene stabilito che **per le trasferte all'estero il pagamento delle spese non è richiesto con mezzi tracciabili** (carte di debito, di credito o prepagate, bonifici, assegni ecc.) mentre resta necessario dal 1/1/2025 per le spese sostenute in Italia affinché il rimborso stesso non costituisca reddito tassabile per i lavoratori e costo indeducibile per il datore di lavoro;
- per quanto riguarda **le spese di trasferta dei professionisti** per l'esecuzione dell'incarico rimborsate analiticamente o sostenute direttamente dai committenti viene stabilito che per le **trasferte all'estero il pagamento non è richiesto con mezzi tracciabili** (carte di debito, di credito o prepagate, bonifici, assegni ecc.) mentre resta necessario dal 1/1/2025 per le spese sostenute in Italia affinché il rimborso stesso non costituisca reddito tassabile per il professionista e costo indeducibile per il committente che le ha rimborsate o sostenute direttamente;
- per quanto riguarda **le spese di trasferta sostenute in Italia dall'imprenditore o dal professionista** (in caso di mancato addebito al committente o mancato rimborso da parte dello stesso) viene previsto che dal 18/6/2025 il costo sia deducibile solo se i pagamenti sono effettuati con mezzi tracciabili;
- viene previsto che dal 1° gennaio 2025 le **spese di rappresentanza** sono deducibili dal reddito d'impresa e ai fini IRAP solo se i relativi pagamenti sono effettuati con mezzi tracciabili, anche se sostenute all'estero (per i professionisti l'ineducibilità delle suddette spese non sostenute con mezzi tracciabili decorre dal 18/6/2025);
- gli interessi e gli altri proventi finanziari percepiti nell'esercizio di **arti e professioni** sono considerati **redditi di capitale** (e non di lavoro autonomo) assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 26% (la regola non riguarda interessi moratori e quelli di dilazione di pagamento che ai sensi dell'art.6 del DPR 917/1986 costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti cui afferiscono);
- vanno trattate come redditi diversi da assoggettare ad imposta sostitutiva del 26% le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni professionali e società che esercitano un'attività artistica o professionale;
- con decorrenza già dal periodo d'imposta 2024 viene semplificato il criterio per la verifica della possibilità di riporto delle perdite fiscali in occasione delle operazioni straordinarie;
- già per il periodo d'imposta 2024 viene semplificato il calcolo della maggiorazione del costo riferibile all'incremento occupazionale prevista dall'art.4 del Dlgs 216/2023, escludendo le società collegate dalla nozione di gruppo d'impresa;
- viene stabilito che le disposizioni fiscali contenute nel codice del Terzo Settore (Titolo X del Dlgs 117/2017) si applicheranno **dal 1° gennaio 2026**;
- alle operazioni fatturate a partire **dal 1° luglio 2025 a società quotate Ftse-Mib** della Borsa italiana non si applicherà più il meccanismo della scissione dei pagamenti (**split payment**) non essendo stata rinnovata l'autorizzazione UE per le operazioni destinate a tali soggetti (il regime dello split payment è invece confermato per le operazioni verso gli altri soggetti della Pubblica Amministrazione o enti o società considerati destinatari dello split payment negli elenchi del Ministero delle Finanze.